



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCO

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CALVI	GRAZIANO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MINATTA	GABRIELE	Relatore
<input type="checkbox"/>	LANDI	RICCARDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE 1

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 643/10

UDIENZA DEL

07/03/2011

ore 16:00

SENTENZA

N°

166/01/11

PRONUNCIATA IL:

07/03/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

20 GIU. 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 643/10 depositato il 15/10/2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1 I.C.I. 2005 contro COMUNE DI [REDACTED]

proposto dal ricorrente:

difeso da:

AVV. MOLteni ROBERTO
PIAZZA AFFARI,7 23900 LECCO LC

difeso da:

AVV. SANGIORGIO LUIGI
PIAZZA AFFARI,7 23900 LECCO LC

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2 I.C.I. 2006 contro COMUNE DI [REDACTED]

proposto dal ricorrente:

ASSOCIAZIONE [REDACTED]

difeso da:

AVV. MOLteni ROBERTO
PIAZZA AFFARI,7 23900 LECCO LC





(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 643/10

UDIENZA DEL

07/03/2011

ore 16:00

difeso da:
AVV. SANGIORGIO LUIGI
PIAZZA AFFARI,7 23900 LECCO LC

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 3 I.C.I. 2007
contro COMUNE DI [REDACTED]

proposto dal ricorrente:
ASSOCIAZIONE [REDACTED]

difeso da:
AVV. MOLTENI ROBERTO
PIAZZA AFFARI,7 23900 LECCO LC

difeso da:
AVV. SANGIORGIO LUIGI
PIAZZA AFFARI,7 23900 LECCO LC

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 4 I.C.I. 2008
contro COMUNE DI [REDACTED]

proposto dal ricorrente:
ASSOCIAZIONE [REDACTED]

difeso da:
AVV. MOLTENI ROBERTO
PIAZZA AFFARI,7 23900 LECCO LC

difeso da:
AVV. SANGIORGIO LUIGI
PIAZZA AFFARI,7 23900 LECCO LC

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 5 I.C.I. 2009
contro COMUNE DI [REDACTED]

proposto dal ricorrente:
ASSOCIAZIONE [REDACTED]

difeso da:
AVV. MOLTENI ROBERTO
PIAZZA AFFARI,7 23900 LECCO LC

difeso da:
AVV. SANGIORGIO LUIGI
PIAZZA AFFARI,7 23900 LECCO LC



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 643/10

UDIENZA DEL

07/03/2011

ore 16:00

Con ricorso depositato in data 15-10-2010, l'Associazione [redacted] con sede in [redacted], rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Sangiorgio e Roberto Molteni, ha impugnato gli avvisi di accertamento n. 1, 2, 3, 4 e 5, tutti emessi dal comune di [redacted] relativi agli anni d'imposta 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, per omesso versamento I.C.I., tutti notificati con lettere raccomandate in data 23-06-2010, per complessivi € 6.045,00 chiedendo:

- 1)- in via principale, dichiarare nulli e/annullare gli avvisi di accertamento impugnati;
- 2)- in via cautelare, la sospensione degli avvisi di accertamento impugnati.

A sostegno assumeva che:

- a)- i cinque avvisi di accertamento emessi dal comune di [redacted] erano illegittimi ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera d) del D. Lgs. n.504/1992, in quanto la ricorrente aveva diritto all'esenzione ICI prevista per legge;
- b)- la norma invocata stabiliva che sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili " i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze ";
- c)- è di tutta evidenza che l'immobile sito in via [redacted] di proprietà dell'Associazione [redacted] era un luogo di culto destinato all'esercizio della religione islamica, ossia una moschea;
- d)- a comprova di questa circostanza, la ricorrente allegava al ricorso fotografie che riprendono i locali all'interno dell'edificio destinato esclusivamente al culto della religione islamica;
- e)- ad ulteriore comprova, la ricorrente allegava al ricorso stralcio della sentenza n.2981 del 12-07-2002, e stralcio della sentenza n. 257/07 del 13-03-2007, emesse dal Tribunale di Lecco in cui viene esplicitamente riconosciuto che l'edificio in oggetto è un luogo di culto.

In data 11-11-2010 si costituiva in giudizio il Comune di [redacted] chiedendo il rigetto sia dell'istanza di sospensione che del ricorso per infondatezza nel merito, con vittoria di spese.

Assumeva a sostegno che:

- l'immobile per il quale sono stati emessi gli impugnati avvisi di accertamento per omesso versamento ICI, risultava catastalmente classificato come D/1, "opifici" e non come E/7 " fabbricato per esercizi di culto";
- la classificazione catastale - per la cui variazione la ricorrente non ha mai attivato alcuna procedura ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze n. 85 del 28-09-1966 - era di per se elemento sufficiente ai fini dell'assoggettabilità all'ICI dell'immobile;
- infine, l'immobile in questione non era " destinato esclusivamente all'esercizio del culto", art. 7, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 504/1992, ma nello stesso si svolgevano le attività correlate al conseguimento degli scopi statutari dell'Associazione [redacted]

Con memorie depositate in data 22-02-2011, la ricorrente contestava tutte le eccezioni presentate dal Comune di [redacted] e concludeva insistendo per l'accoglimento del ricorso.

W

Accolta l'istanza di sospensione con provvedimento in data 15-11-2010, all'odierna udienza le parti si sono riportate alle rispettive richieste.

Tanto premesso, in fatto, osservava la Commissione, in diritto, che il ricorso, come sopra proposto dall'Associazione [redacted] deve essere accolto, in particolare, in ordine alla sentenza n. 2981 emessa dal Tribunale di Lecco, in cui viene esplicitamente riconosciuto che l'edificio in oggetto è un luogo di culto. Nella parte motiva della sentenza, si legge che " le risultanze di natura documentale ed orale emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale convincono questo giudice che l'immobile de quo fosse di fatto e concretamente utilizzato come luogo di culto dalla comunità di religione musulmana ". Ancora: nella sentenza n. 257/2007, il Tribunale di Lecco, richiamando proprio l'art. 19 della Costituzione, che viene anche richiamato nell'art. 7 del D. Lgs. n. 504/1992, statuisce che " L'Associazione [redacted] come proprietaria dell'unità immobiliare, ha diritto di utilizzare la proprietà privata come luogo destinato al culto, essendo l'esercizio del culto una forma legittima e lecita di godimento della proprietà, essendo peraltro il diritto di esercitare in privato il culto, un diritto costituzionalmente garantito a tutti " .


Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.T.M.

La Commissione, in accoglimento del ricorso, annulla gli avvisi di accertamento impugnati.
Spese compensate.

Lecco, 07-03-2011.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE,

